

Presentatori dell'emendamento: GANAU, COMANDINI, CORRIAS, DERIU, MELONI,  
MORICONI, PINNA, PISCEDDA.

- Sostitutivo parziale  
 Sostitutivo totale  
 Aggiuntivo

- Soppressivo parziale  
 Soppressivo totale  
 Modificativo

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A

“Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”

Articolo 26.

(Modifiche alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 12)

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Al comma 1, dopo le parole “idrogeologico e forestale.”, è soppresso il periodo “Le amministrazioni comunali sono tenute a reinvestire le cifre trasferite ai sensi del presente comma nel miglioramento dei terreni concessi a questo fine”.

Cagliari, 13 ottobre 2021

GANAU

*Ganau*

COMANDINI

*Comandini*

CORRIAS

*Salvatore Corrias*

DERIU

*Deriu*

MELONI

*Meloni*

MORICONI

*Moriconi*

PINNA

*Pinna*

PISCEDDA

*Piscidda*

SERVIZIO AULA  
Modulo per la presentazione degli  
emendamenti in aula

3/4

EMENDAMENTO N.

DISEGNO DI LEGGE N. 284/A concernente

“Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia  
di sviluppo economico e sociale ”

Articolo 25

Presentatori dell'emendamento: Ciusa - Manca D.A. - Li Gioi – Solinas A.

<input type="checkbox"/>	Sostitutivo parziale	<input checked="" type="checkbox"/>	Soppressivo parziale
<input type="checkbox"/>	Sostitutivo totale	<input type="checkbox"/>	Soppressivo totale
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiuntivo	<input type="checkbox"/>	Modificativo

Testo dell'emendamento:

Dopo il comma 1 dell'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:

*"1bis. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale emana nuovi indirizzi e nuove direttive operative per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di usi civici in attuazione di quanto disposto dall'art. 63 – bis del D.L. 31 maggio 2021 n. 77.*

*1 ter. Al fine di accelerare le procedure di accertamento degli usi civici e di approvazione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche predisposti dai comuni, la Direzione generale competente in materia di agricoltura definisce e realizza un piano straordinario tramite l'impiego prioritario del personale della stessa Direzione.*

*1 quater. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 ter è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2021 (missione 20 – programma 03 - titolo1) per la corresponsione al personale impegnato degli istituti incentivanti connessi ai risultati ottenuti ovvero dello straordinario, anche attraverso deroghe stabilite in sede contrattuale ."*

Norma Finanziaria

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente emendamento si provvede mediante ricorso ai fondi di cui alla missione 20 – programma 03 – titolo 1.

Cagliari, 12 ottobre 2021

CIUSA MICHELE



MANCA DESIRE' ALMA



LI GIOI ROBERTO FRANCO MICHELE



SOLINAS ALESSANDRO



576

P.L. 284/A

(Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale")

Presentatori dell'emendamento: LOI - AGUS - CADDEO - ORRU' - PIU - SATTA Gian Franco - ZEDDA Massimo

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo          |
| <input type="checkbox"/> Sostitutivo totale | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input checked="" type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 26

Modifiche alla Legge regionale 14 marzo 1994 n. 12

TESTO DELL'EMENDAMENTO

Dopo il comma 1 dell'articolo 26 è inserito il seguente:

*"1bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono inseriti i seguenti:*

*"7. I Comuni possono effettuare i trasferimenti di diritti di uso civico e le permutate di terreni appartenenti al demanio civico in situazione di accertata e irreversibile trasformazione, con altre aree appartenenti al patrimonio disponibile degli Enti territoriali e locali, esclusivamente per terreni di superficie e valore equivalente.*

*7 bis. I terreni di cui al comma 1 devono aver perso irreversibilmente la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate devono essere state autorizzate dall'amministrazione comunale.*

*7 ter. I terreni di cui al comma 1 devono essere stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e non devono essere stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa."*

-----  
COPERTURA FINANZIARIA:

Il provvedimento non prevede spesa.  
-----

*refine*

575